



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7136 del 2010, proposto da:
Henry Hegne Quintero Oviedo, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nicodemo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana,32;

contro

Questura di Roma, in persona del Questore p.t.,rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale per legge è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la declaratoria di illegittimità

- del silenzio serbato dalla Questura di Roma – Ufficio Immigrazione, sulla istanza presentata dalla ricorrente in data 23 febbraio 2010 volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 22 luglio 2010 e depositato il 3 agosto 2010 l'odierno ricorrente deduce la illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione sulla istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 23 febbraio 2010.

Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Con istanza avanzata in data 23 febbraio 2010, l'odierno ricorrente ha presentato istanza alla Questura di Roma volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La Questura di Roma, tuttavia, non ha concluso il procedimento amministrativo relativo alla istanza in oggetto.

La qualificazione legale tipica del comportamento omissivo della Questura costituisce il presupposto per l'immediata tutela avanti al giudice amministrativo, onde ottenere la declaratoria dell'obbligo di pronunciarsi espressamente in ordine alla predetta richiesta di permesso di soggiorno.

La posizione differenziata di interesse legittimo alla conclusione, con un'esplicita determinazione, del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno è avvalorata dalla disciplina dettata dall'art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui il ricorrente deduce, fondatamente, la violazione.

L'art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998, in particolare, dispone che "Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento

di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico” mentre l’art. 2 L. n. 241/1990 statuisce che sia nell’ipotesi di procedimento iniziato d’ufficio che in quello attivato su istanza di parte “la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso”.

Ciò comporta, sul piano processuale, la possibilità del privato di tutelare l’interesse all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento, al fine di ottenere una pronuncia che accerti la violazione di tale dovere e che ponga a carico all’Amministrazione l’obbligo specifico di pronunciarsi.

Alla stregua delle considerazioni di cui sopra risulta, pertanto, fondata la dedotta censura di violazione dell’art. 5, comma 9, D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, essendo decorso il periodo di tempo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto rispondere alla istanza della ricorrente.

Per quanto sopra argomentato il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarata l’illegittimità del silenzio-rifiuto, con conseguente obbligo della intimata Questura di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento attivato con l’istanza avanzata dalla ricorrente in data 23 febbraio 2010, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.

Quanto, poi, alla domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, la stessa deve essere respinta, in quanto formulata in termini generici e senza l’allegazione di alcun suffragio probatorio (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 5 agosto 2010, n. 3589; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 25 agosto 2010, n. 3413).

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto:

a) dichiara illegittimo l'impugnato silenzio rifiuto – con conseguente obbligo della Questura di Roma di provvedere sulla istanza avanzata dalla ricorrente in data 23 febbraio 2010, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore - e ordina alla predetta Amministrazione di adempiere a tale obbligo;

b) respinge la domanda di risarcimento del danno;

Condanna la Questura di Roma al pagamento, nei confronti della ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)